



Regione Lombardia

# Salute e Sicurezza sul Lavoro

## (D.Lgs 81/2008)

CORSO IN TEMA DI SICUREZZA PER LE  
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE - Modulo (A0-01)

Relatore

Dott. Ing. Alessandro Garini

GCPC Comune di Monza Sq 4

# Argomenti trattati nel Corso

- Introduzione al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
  - Normativa Pregressa in tema di Sicurezza sul Lavoro;
  - Campo di applicazione e definizioni principali;
  - Le figure della sicurezza in Protezione Civile;
  - La valutazione dei Rischi;
  - Il sistema di Prevenzione e Protezione efficace;
- «Diritti e Doveri» del Volontario di Protezione Civile;
  - Informazione; Formazione; Addestramento del Volontario;
  - La sorveglianza Sanitaria del Volontario di PC;
- Dispositivi di Protezione Individuali D.P.I. utilizzati dal Volontario di Protezione Civile;
  - caratteristiche ed impiego dei DPI;
  - Obblighi dei Volontari all'uso dei DPI;



## Brevi Riferimenti Normativi

- Anni '30

**Il Codice Penale prevede sanzioni di particolare gravità per coloro che “dolosamente creino situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori”**



# Brevi Riferimenti Normativi

## CP Art. 437

### RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

«CHIUNQUE omette di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggia è punito con la reclusione...»

## CP Art. 451

### OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO

«CHIUNQUE per colpa, omette di collocare ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio, al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione»



# Brevi Riferimenti Normativi

- **Anni '40**

## **La Costituzione con l'Art. 32.:**

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»



# Brevi Riferimenti Normativi

## Art. 41.:

«L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.



# Brevi Riferimenti Normativi

- **Anni '50**

La norma è rigida e il legislatore detta regole sulle attrezzature e i luoghi di lavoro alle quali il datore di lavoro deve adeguarsi

**D.P.R. 547/55 G.U. 12 luglio 1955, n. 158**

“norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;

**D.P.R. 303/56 G.U. 30 aprile 1956, n. 105**

“norme generali per l’igiene sul lavoro”;

**D.P.R. 164/56 G.U. 31 marzo 1956 n78**


“norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”)



# Brevi Riferimenti Normativi

- **Dagli anni '90**

Arriva l'Europa e il Datore di Lavoro viene posto al centro del processo di sicurezza aziendale. Lo Stato detta quelli che sono i requisiti minimi, ma è compito dell'impresa prendere le migliori misure al fine di evitare infortuni o malattie professionali. Viene introdotto il concetto di migliori misure al fine di evitare infortuni o malattie professionali.



**valutazione dei rischi**





## Brevi Riferimenti Normativi

**(D.Lgs.277/91** «Attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro»;

**D.Lgs.626/94** «Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»;

**D.Lgs.493/96** «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro»;

**D.Lgs.187/05** «Attuazione della direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche»;

**D.Lgs.195/06** «Attuazione della direttiva relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

# Brevi Riferimenti Normativi



Lo Stato detta solo i requisiti minimi o particolari, per tipici rischi. **La valutazione dei rischi è a cura del datore di lavoro.** La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro è un processo vorticoso che deve tendere al continuo miglioramento ed aggiornamento.



# Campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

- Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati





# Campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

- **Prevede l'inclusione:**

- del lavoro autonomo e delle imprese familiari;
- di tutte le tipologie contrattuali generalmente riconducibili alla definizione di “lavoro flessibile”

- *contratto di somministrazione di lavoro ;*
- *distacco del lavoratore ;*
- *lavoratori a progetto ;*
- *lavoratori che effettuano prestazioni occasionali ;*
- *lavoratori a domicilio ;*
- *lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza ;*
- *lavoratori autonomi ;*



# **Corpo normativo del Decreto 81**

**è costituito da:**

**-306 articoli**

**-XIII Titoli**

**-oltre 50 Allegati**

**Costituisce il Testo Unico in tema di  
Salute e Sicurezza sul Lavoro**



# Corpo normativo del Decreto 81

- Titolo I = Disposizioni generali + Sanzioni – *da art. 1 a 61*
- Titolo II = Luoghi di lavoro + Sanzioni – *da art. 62 a 68*
- Titolo III = Attrezzature e DPI + Sanzioni - *da art. 69 a 87*
- Titolo IV = Cantieri temporanei e mobili + Sanzioni – *da art. 88 a 160*
- Titolo V = Segnaletica + Sanzioni – *da art. 161 a 166*
- Titolo VI = Movimentazione manuale dei carichi – *da art. 167 a 171*
- Titolo VII = Videoterminali + Sanzioni – *da art. 172 a 179*



# Corpo normativo del Decreto 81

- Titolo VIII = Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere esplosive) + Sanzioni – *da art. 180 a 220*
- Titolo IX = Sostanze pericolose (Agenti chimici, amianto, cancerogeni/mutageni) + Sanzioni – *da art. 221 a 265*
- Titolo X = Agenti biologici + Sanzioni - *da art. 266 a 286*
- Titolo XI = Atmosfere esplosive + Sanzioni – *da art. 287 a 297*
- Titolo XII-XIII = Disposizioni transitorie e finali – *da art. 298 a 305*



## Definizioni art. 2 Decreto 81/08

- **LAVORATORE:**

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, ... omissis ... esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore e' equiparato:

- il **socio lavoratore** di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- **l'associato in partecipazione;**
- il soggetto beneficiario delle iniziative di  **tirocini formativi e di orientamento;**
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il **volontario**, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile;
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lavori socialmente utili)





## Definizioni -art. 2 Decreto 81/08

### Il Volontario di PC è Un lavoratore!



In questo contesto di attenzione alla sicurezza si colloca anche il volontariato (di protezione Civile o meno) con evidenti complicazioni per applicare a un contesto:

- non di lavoro (professionale e di business)
- spesso senza una formalizzazione delle responsabilità;
- soprattutto «naturalmente» impegnato in aree di rischio;



## Definizioni -art. 3 D.Lgs 81/08



- Le disposizioni del decreto sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività per le quali si, rimanda a norma successiva (art.3 comma 3-bis)



## La Valutazione dei rischi



- **Cosa si intende per Sicurezza?**

È la consapevolezza che le criticità analizzate non si manifestino o che, seppur presenti, non siano in grado di recare danno.

Per “sicurezza sul lavoro” si intende una condizione necessaria per assicurare al lavoratore una situazione lavorativa nella quale non ci sia il rischio di incidenti.



# La Valutazione dei rischi

- Definizione di Pericolo:



proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

.



# La Valutazione dei rischi

## Definizione di Rischio:



probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione



# La Valutazione dei rischi

- valutazione globale e documentata di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le **adeguate misure di prevenzione e di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza



# La Valutazione dei rischi

- Come valutare il rischio?

- $R = K * f (P;D)$

- K = costante
- P= probabilità
- D= danno





# La Valutazione dei rischi

Griglia di valutazione

<b>D A N N O</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>PROBABILITA'</b>			





# La Valutazione dei rischi

## Cronoprogramma delle azioni correttive

$R > 8$

Azioni correttive indilazionabili

$4 < R < 8$

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

$2 < R < 3$

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine

$R = 1$

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione





## I testi di riferimento

- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- **Decreto Interministeriale 13 aprile 2011** Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- **Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012-** Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria



# Decreto Interm. 13 aprile 2011

***Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro***

## **ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

- 1) Necessità di intervento immediato;
- 2) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, a carattere di immediatezza operativa;
- 3) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare.
- 4) Necessità di **derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed **adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei Volontari e delle persone coinvolte.



## Decreto Intern. 13/04/11

### IL VOLONTARIO



È equiparato al lavoratore **SOLAMENTE** per:

- *Formazione, Informazione e Addestramento*;
- Dotazione di *idonei DPI* e *attrezzature* e formazione, informazione e addestramento al loro uso;
- *Controllo* e/o *sorveglianza sanitaria* con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti;



# Decreto Intern. 13 aprile 2011

## OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

- Garantire ai volontari formazione, informazione e addestramento;
- Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso;
- Controllo e/o sorveglianza sanitaria

con riferimento agli **scenari di rischio** di Protezione Civile e **sulla base dei compiti svolti**



# Decreto Intern. 13 aprile 2011

## OBBLIGHI del Volontario



Prendersi cura della **propria** salute e sicurezza e di quella delle **altre persone** presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, conformemente alla sua formazione, informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.



## Decreto Intern. 13 aprile 2011

- Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa;
- I luoghi di esercitazione;
- di Formazione;
- di intervento dei volontari di protezione civile;



**non sono luoghi di lavoro**



## Le domande che dovremmo farci

**Opero su uno scenario legittimo ?**

**Lo stato di salute è certificato ?**

**Mezzi e attrezzature sono a norma ?**



**Le competenze individuali sono certificate dalla formazione?**

**Le competenze della mia organizzazione sono organizzate e verificabili ?**





# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

Per Dispositivo di Protezione Individuale (**DPI**) ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 81/08 si intende :

- qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore **allo scopo di proteggerlo** contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la **sicurezza o la salute** durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un DPI.



# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

- I **DPI** devono essere impiegati quando i **rischi non possono essere eliminati o ridotti** in maniera sufficiente dalla **prevenzione**, dall'**organizzazione** del lavoro e dai **dispositivi di protezione collettiva**.
- I **DPI** non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.

La consapevolezza di essere esposti al rischio favorisce l'utilizzo sistematico delle protezioni.



La protezione individuale garantisce maggior sicurezza al sistema.





# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

- I **DPI** per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :
  - ▶ possesso della marcatura **CE** e di tutte le certificazioni previste;
  - ▶ presenza di **istruzioni di utilizzo** chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
  - ▶ **adeguatezza** del DPI **al rischio** da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
  - ▶ **adeguatezza** del DPI alle esigenze **ergonomiche** e di salute del lavoratore.





# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

In particolare i DPI devono rispettare i seguenti requisiti:

<b>REQUISITI INFORMATIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• notizie sulle protezioni fornite</li><li>• limiti d'uso</li><li>• tempo utile prima della scadenza</li><li>• istruzioni per l'uso, manutenzione, pulizia</li></ul>
<b>REQUISITI di SICUREZZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• efficienza protettiva</li><li>• durata della protezione</li><li>• data di scadenza</li><li>• innocuità</li><li>• assenza di rischi causati dallo stesso DPI</li><li>• solidità</li></ul>
<b>REQUISITI ECONOMICI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• costo unitario</li><li>• prevedibile durata ed efficienza</li></ul>
<b>REQUISITI PRESTAZIONALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• disagio ridotto</li><li>• limitazione effetti di impedimento</li><li>• funzionalità pratica</li><li>• compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)</li></ul>
<b>COMFORT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• leggerezza</li><li>• adattamenti alla morfologia</li><li>• dimensioni limitate</li><li>• trasportabilità</li><li>• comfort termico</li></ul>



# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

- Il Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato ha i seguenti obblighi:
  - ▶ Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a proteggere i volontari;
  - ▶ Fornire i DPI con marchio CE;
  - ▶ Fissare le condizioni d'uso e manutenzione ;
  - ▶ **Documentare** la **distribuzione** e la **verifica** dei DPI;
  - ▶ Verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua comprensibile;
  - ▶ Verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
  - ▶ Garantire **adeguata informazione** sull'uso dei DPI
  - ▶ Aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi.



# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

- I Volontari hanno i seguenti obblighi:
  - ▶ devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
  - ▶ devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
  - ▶ devono segnalare prontamente al Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
  - ▶ devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.



# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

- Suddivisione dei **DPI** per **tipologia**:
  - ▶ Dispositivi di protezione della testa
  - ▶ Dispositivi di protezione dell'udito
  - ▶ Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
  - ▶ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  - ▶ Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
  - ▶ Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
  - ▶ Dispositivi di protezione della pelle
  - ▶ Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
  - ▶ Dispositivi dell'intero corpo
  - ▶ Indumenti di protezione sistemi anticaduta



# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

- Il D.Lgs 475/1992 classifica i DPI nelle tre categorie seguenti:

- **I° Categoria**

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).

- **II° Categoria**

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

- **III° Categoria**

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall'alto e da temperature non inferiori a 100°C).





# I dispositivi di Protezione Individuali DPI



**Dobbiamo fare un'attenta  
analisi nella scelta dei DPI**



# I dispositivi di Protezione Individuali DPI

## Check List processo ideale per l'individuazione dei **DPI**

1. VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO
2. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE
3. IDENTIFICAZIONE DEL DPI NECESSARIO
4. IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PROTEZIONE
5. IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE
6. IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI
7. SELEZIONE DEL MODELLO E DEI POTENZIALI FORNITORI
8. DOTAZIONE DI PROVA
9. VERIFICA, CONFERMA O RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA
10. ACQUISIZIONE, CONSEGNA ED INFORMAZIONE AI VOLONTARI



# I dispositivi di Protezione Individuale DPI

**Divisa completa del Volontario di Protezione Civile**





# Sicurezza sul Lavoro



**«IO LAVORO IN SICUREZZA»**